

Cómo citar este texto:

Sebastian Ciancio. (2018). La libertà di informazione religiosa nel mondo web con attenzione all'esperienza italiana . *Derecom*, 24, 137-141, <http://www.derecom.com/derecom/>

LA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE RELIGIOSA NEL MONDO WEB CON ATTENZIONE ALL'ESPERIENZA ITALIANA

FREEDOM OF RELIGIOUS INFORMATION IN THE INTERNET FOCUSING ON ITALIAN PRACTICES

© Sebastian Ciancio
Università degli Studi di Catanzaro
sebyciancio@libero.it

Riepilogo

Il corretto utilizzo di internet è ormai elemento imprescindibile di discussione nel panorama giuridico della comunicazione mondiale. I servizi informatici hanno sensibilmente ampliato i confini della comunicazione, modificando logiche, abitudini e comportamenti degli utenti. Si ravvisa così la necessità impellente di tutelare il diritto di manifestare liberamente via web il proprio pensiero anche in materia religiosa.

Summary

The correct use of the Internet is now an essential element of discussion in the legal landscape of world communication. Internet services have significantly expanded the boundaries of communication, changing the logic, habits and behavior of users. Thus the urgent need to protect the right to freely express one's own thought also in religious matters is recognized, through the web.

1.Introduzione

La centralità del *web* è ormai elemento imprescindibile per l'efficacia e l'operatività degli strumenti di comunicazione. I servizi Internet hanno sensibilmente ampliato i confini della comunicazione, modificando logiche, abitudini e comportamenti degli utenti. Tanto che, a proposito del diritto all'informazione, si parla oggi di accessibilità *anyway, anywhere, anytime*

(*comunque, dovunque, in qualsiasi momento*).¹ Ciò sta a significare che le ultime innovazioni digitali permettono ai fruitori, da un lato, di accedere ai contenuti “senza vincoli spaziali o temporali”² (si può anche parlare di notizie *in tempo reale*) e, dall'altro, di comunicare in forma bilaterale e interattiva, attraverso le potenzialità dei *social network*.

Anche il fenomeno religioso è stato inondato e trascinato dalle correnti del *web*, come testimonia la mole di link che attualmente appare sui motori di ricerca digitando la sola parola “religione” (*circa 30 milioni di risultati su Google*). Nella seconda metà degli anni Ottanta, la Chiesa Metodista americana intuì per prima le potenzialità dell'evangelizzazione via *web*, creando un servizio di newsletter. Da allora, le comunità religiose, concentrarono gradualmente le attenzioni sulle potenzialità di Internet, con l'obiettivo di rafforzare le attività di proselitismo e di accogliere le nuove generazioni.

E' interessante , oggi, constatare come nel mondo della comunicazione digitale, accanto ad una stampa laica che si interessa, più o meno frequentemente del fattore religioso, è radicata una stampa confessionale, a livello internazionale, nazionale e locale, che *rappresenta di per sé le proprie posizioni, le quali rientrano nel più ampio rapporto tra religione e politica*.³ Un ulteriore elemento di riflessioni è rappresentato, altresì, dalle possibilità che la rete internet offre di incidere, da un punto di vista quantitativo, sulla visibilità delle confessioni religiose, soprattutto di quelle di minoranza.⁴

2.Libertà di informazione religiosa: esperienza italiana

Analizzando l'esperienza normativa italiana, è prassi consolidata che i diritti e le libertà costituzionali debbano essere considerati unitariamente come un “fascio unico”. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in materia religiosa trova riconoscimento nel combinato disposto degli artt. 19⁵ e 21⁶ Cost. L'ampia formulazione che utilizza il c. 1 dell'art. 21 ([...] *la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*) induce a ritenere che il pensiero in materia religiosa può essere diffuso attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa, compresi i nuovi strumenti digitali della comunicazione internet. L'art. 21 è tutelato dalla “clausola dell'invulnerabilità”, ciò comporta che la libertà di manifestazione del pensiero rientri tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. Inoltre, se l'art. 21 Cost. tutela, per così dire, il cd. “profilo attivo” della libertà, il giudice delle leggi ha individuato il cd. “profilo passivo” del diritto “fondamentale all'informazione”,⁷ che si caratterizza per il diritto che ha il destinatario nel ricevere una informazione varia, diversificata e pluralistica e di potersi orientare all'interno di essa secondo i propri valori e convincimenti⁸ e, quindi, secondo le proprie convinzioni religiose.

3.1 limiti alla libertà d'informazione religiosa

Il limite principale a questa libertà e al rispetto della “clausola dell'invulnerabilità”, è rappresentato dal “buon costume”, a norma del c. 6 dell'art. 21 Cost., ovvero quelle manifestazioni del pensiero che per la collettività offendono il comune senso del pudore.

Il concetto di buon costume è un concetto indefinito che viene impiegato in rami diversi del diritto positivo, assumendo ampiezza diversa di significati. Nel diritto costituzionale italiano esso è inteso generalmente come “morale sessuale” e “pudore sessuale”.

Oltre ai limiti del buon costume, relativo ai riti, il diritto di libertà religiosa incontra dei limiti impliciti derivanti dalla necessità di tutelare altri diritti o interessi aventi rilevanza costituzionale.

I provvedimenti diretti a limitare l'esercizio del diritto di libertà religiosa sono peraltro ammissibili solo allorché ricorrano tutte le seguenti condizioni: (1) vi sia la necessità di tutelare diritto costituzionalmente garantiti di cui siano titolari privati o gruppi sociali ovvero quando vi sia la necessità di tutelare principi, valori o interessi di natura pubblicistica esplicitamente menzionati dalla Costituzione; (2) venga a generarsi una situazione di conflitto fra diritti di libertà religiosa e tali altri diritti, principi, interessi o valori; tali altri diritti, principi, interessi o valori risulterebbero snaturati, o ne sarebbe difficile o impossibile l'esercizio se non vi fosse la limitazione del diritto di libertà religiosa; (3) la limitazione del diritto di libertà religiosa appaia ragionevole e proporzionata.

4. Il pluralismo dell'informazione

Si precisa che il "pluralismo" della Carta Costituzionale non è "qualunquismo", in quanto non ogni forma di idea e di pensiero merita di trovare tutela sotto l'orbita della Carta repubblicana italiana che metta in dubbio i principi costitutivi di un ordinamento democratico, come la libertà personale e l'eguaglianza fra individui. Ciò detto, il "principio pluralistico" viene elevato, in tal modo, a *canone fondamentale di tutta la materia in esame*,⁹ direttamente qualificante il carattere "repubblicano" e "democratico" dell'Italia a norma dell'art. 1 Cost. Ciò perché il diritto all'informazione deve essere *determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale*.¹⁰

Questo diritto alla completa e pluralistica informazione, nell'ambito del diritto ecclesiastico, deve essere garantito in riferimento alla libertà religiosa individuale (art. 19 Cost.) e all'eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8 c. 1¹¹ Cost.) che necessitano di un *libero, corretto e paritario confronto, per quanto riguarda i mezzi di comunicazione di massa*.¹²

Questo quadro normativo deve fare i conti con le caratteristiche tecniche della rete internet, i cui spazi appaiono virtualmente illimitati (a differenza della carta stampata o, ancor di più, delle frequenze radio-terrestri) e che si atteggia a "bene" di rilevanza sovranazionale (cioè, europea) e internazionale, ritenuta la sua naturale capacità di andare al di là dei confini (territoriali) nazionali.

5. La satira

Un ultimo elemento di riflessioni è rappresentato dalla disciplina della "satira". Se, pertanto, la satira in generale trova fondamento nell'art. 21 Cost., quando ha oggetto religioso essa lo trova nondimeno, e anzi specificamente, nell'art. 19, con la conseguenza che questo non può più funzionare da limite esterno alla libertà di satira, tutelata dallo stesso principio. L'eventuale conflitto tra agente e persona offesa si svolge, cioè, tutto all'interno della tutela offerta dall'art. 19 alle libertà di religione e, quindi, anche il bilanciamento va operato tutto all'interno dell'art. 19 tra la libertà della vittima (*religiosa, irreligiosa o areligiosa che sia*) e quella dell'agente (*analogamente: religioso, irreligioso o areligioso che sia*).

Conclusioni

1.Tenendo presenti le considerazioni sul “buon costume”, è vero che l’informazione religiosa per essere efficace possa esasperare le pratiche e l’utilizzo di simboli, possa attuare qualche deformazione della realtà a fini propagandistici, possa ricorrere al paradosso ed alla forzatura dei toni (*vedi satira*). Tuttavia non è accettabile un attacco gratuito alla persona via web. Tale il principio deducibile dalla sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la satira, al pari di ogni altra forma di comunicazione, non può violare i diritti fondamentali della persona: è illecita l’attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo della persona o scherno della sua immagine pubblica.¹³ Pertanto il diritto alla satira che realizza un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore o della reputazione, può configurare il *reato di diffamazione*. Al contrario, l’uso di espressioni lesive della reputazione altrui è legittimo se giustificato dalla manifestazione di un dissenso concernente l’opinione o il comportamento del soggetto preso di mira.

2.La libertà di esprimere la propria visione su un determinato fatto religioso, anche quando questo contrasti con quello dominante o possa pregiudicare la sfera altrui, è di certo uno dei caratteri sostanziali delle moderne democrazie e delle sfide che l’attuale panorama informatico ha il dovere di preservare con mirate discipline e tutele.

¹GUZZO,L.M. (2017). “La libertà di informazione nel web in materia religiosa”, in *Convegno di studio Il Diritto del Web. Rete, intelligence e nuove tecnologie*, Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, 4 Dicembre.

²TOSCANO, M. (2015).“L’ordinamento radiotelevisivo e la comunicazione religiosa”, in CASUSCELLI, G. (a cura di), *Nozioni di Diritto ecclesiastico*. Torino. Giappichelli, n. 1, p. 433.

³ TEDESCHI, M.(2015). “Libertà di informazione e fattore religioso”, in *Diritto e religioni*, n. 2, p. 560.

⁴GUZZO, L.M. (2017) “La libertà di informazione nel web in materia religiosa”, in *Convegno di studio Il Diritto del Web. Rete, intelligence e nuove tecnologie*, Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, 4 Dicembre.

⁵ *Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.*

⁶ *Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.*

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

⁷ Cfr. Corte cost. n. 125 del 2013.

⁸ Cfr. TOSCANO,M. *op. cit.*, p. 434.

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ Corte cost. n. 112 del 1993.

¹¹ *Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.*

¹² Cfr. TOSCANO, M. *op. cit.*, p. 434.

¹³ Cass., sent. n 5499/2014.